



Contratto di assicurazione per i danni da Epizootie e il rimborso dei Costi di Smaltimento

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Attiva ZOOTECHNIA Garanzie Agevolate è una polizza che copre la perdita del valore degli animali assicurati a seguito di abbattimento forzoso per l'insorgenza di un focolaio epizootico, la perdita di reddito conseguente all'abbattimento forzoso e il rimborso dei costi di smaltimento degli animali deceduti in allevamento.

Le polizze del settore agricolo consentono di ottenere un contributo fino al 70% del premio pagato nel rispetto di alcuni vincoli amministrativi (Numero minimo garanzie, Soglia di danno, Assicurazione dell'intera produzione aziendale per la combinazione Comune/Prodotto, etc.).

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01.01.2024



Scopri i vantaggi e i servizi di **Attiva ZOOTECHNIA** consultando questo set informativo: **una guida semplice e immediata**, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquistate e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto. Per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate"

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura gli allevatori per i danni da epizootie e per i costi di smaltimento delle carcasse animali



Che cosa è assicurato?

Generali Italia presta l'assicurazione nei limiti massimali indicati in polizza.

✓ Garanzia per le Epizootie:

Copertura dei danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizootia assicurata.

Le coperture prestate sono le seguenti:

- ✓ **Abbattimento Forzoso**, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
- ✓ **Mancato Reddito "BASIC"**, la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.
- ✓ **Mancato Reddito "PLUS"** che indennizza l'Assicurato per la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico.

✓ Garanzia dei Costi di Smaltimento:

Il rimborso del costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009 e s.m.i, con le seguenti garanzie:

- ✓ **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- ✓ **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi – Danni causati:

- ✗ con dolo o colpa grave dell'Assicurato e del Contraente;
- ✗ da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ✗ guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- ✗ rischi atomici;
- ✗ terrorismo, sabotaggio organizzato;
- ✗ terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni di garanzia:

- ! Esiste un limite specifico per le Epizootie e i Costi di smaltimento. Sono altresì previsti franchigie e scoperti.

! Epizootie:

La Franchigia varia tra 10% e il 20% del valore assicurato

Lo Scoperto varia tra 0 e il 20% dell'importo liquidabile

! Smaltimento:

Franchigia 0

Scoperto 15% solo per incubatoi



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio Italiano.



Che obblighi ho?

- Quando il Contraente sottoscrive la polizza, e l'Aderente/Assicurato sottoscrive il certificato di adesione, hanno il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto Generali Italia l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato in polizza ed ogni modifica del rischio.
- Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del suo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare l'evento immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri - numero verde 800 22 11 33, oppure all'agenzia di riferimento.



Quando e come devo pagare?

- Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente;
- Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, nei termini concordati tra le parti con apposito accordo;
- Il pagamento del premio deve avvenire con una delle seguenti modalità:
 - ✓ Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Generali Italia o all'agente in qualità di agente di Generali Italia;
 - ✓ Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Generali Italia o l'agente in qualità di Agente di Generali Italia;
 - ✓ Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (€ 750).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione decorre nei confronti degli Aderenti/Assicurati dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione.
- L'effetto delle singole coperture decorre dalle ore 24:00 della data di notifica, con una carenza contrattuale per le nuove adesioni che, per le garanzie relative alle Epizootie, è variabile in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato.
- La scadenza delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre dell'annualità, a prescindere dalla data di effetto dell'assicurazione.
- Il Certificato di Assicurazione attesta la notifica, l'efficacia e la scadenza della copertura.



Come posso disdire la polizza?

- La polizza Collettiva scade il 31 dicembre dell'annualità senza tacito rinnovo.
- Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione dell'intervento finanziario al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di rescindere dal contratto entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia.

Assicurazione per i danni da epizoozie e per i costi di smaltimento delle carcasse animali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate

Edizione: 01.01.2024

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111,00
Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169,00
Fondi propri ammissibili: € 19.044.881.429,00
Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti informazioni relative alle diverse coperture.

Generali Italia indennizza i danni previsti nei limiti delle somme assicurate concordate, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio Garanzia Smaltimento:

Generali Italia rimborsa le fatture per i costi di smaltimento fino al massimale per Certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura.

Epizoozie

L'assicurazione è prestata per le garanzie:

1. **Abbattimento Forzoso**, ovvero la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. **Mancato Reddito "BASIC"**, ovvero la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute
3. **Mancato Reddito "PLUS"**, ovvero la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica,	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI

Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky		SI
	Peste Suina Africana (ad esclusione della Regione Sardegna)		SI

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	Cunicoli	A ciclo aperto
	Per la produzione di carne - Polli		A ciclo chiuso
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		Da ingrasso
	Per la produzione di carne - Altre specie	Equidi	Da carne
	Per la produzione di uova da cova		Da latte
	Per la produzione di uova da consumo		
Bovini	Da carne	Ovini caprini	Da latte
	Da latte		Da carne
Bufalini	Da rimonta	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni)
	Da latte		Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante)
			Ingrasso
			Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva / Epizootia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata solo nel caso in cui l'Aderente/Assicurato ha presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate, dal quale si evinca che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore assicurato unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic	Mancato Reddito Plus
Avicoli	Incubatoi	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.	
	Per la produzione di carne - Polli			
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.	
	Per la produzione di carne - Altre specie			
	Per la produzione di uova da cova			
	Per la produzione di uova da consumo			
Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.	
	Da carne			
	Da latte			
Bufalini	Da latte			
Cunicoli	A ciclo aperto	numero di fattrici da F.A.	numero dei fori fattrice	garanzia non prestata
	A ciclo chiuso	oppure fori fattrice moltiplicato 1,5		
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.	garanzia non prestata
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
	Da latte			
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	Numero di fattrici da F.A.	
	Da carne			
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	Numero di fattrici (scrofe) da F.A.	
	Ingrasso e Multisede/Svezamento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.	

Il Valore Assicurato Unitario è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------

Smaltimento

La polizza rimborsa il costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

- **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**

Le garanzie della polizza sono prestate per le seguenti specie animali da reddito:

- Avicoli
- Bovini
- Bufalini
- Camelidi
- Cunicoli
- Equidi
- Ovini e Caprini
- Suini

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	Cunicoli	A ciclo aperto
	Per la produzione di carne - Polli		A ciclo chiuso
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche		Da ingrasso
	Per la produzione di carne - Altre specie	Equidi	Da carne
	Per la produzione di uova da cova		Da latte
	Per la produzione di uova da consumo	Ovi caprini	Da latte
	Per la produzione da vita - Incubatoi		Da carne
Bovini	Da carne	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni)
	Da ingrasso		Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante)
Bufalini	Da latte		Ingrasso
	Da rimonta		Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Camelidi	Camelidi		

Il Valore Assicurato dell'allevamento, per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	x	Valore assicurato unitario
---	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi (presenti in allevamento e riportati nel Fascicolo Aziendale)
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Camelidi	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrasso, Multisede – svezamento/Magronaggio/finissaggio	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multisede - Scrofaia	Numero delle scrofe

Il Valore Assicurato Unitario per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria	x	Numero dei Cicli Produttivi	x	Prezzo Unitario
-----------------------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

Nel solo caso di ubicazione dell'allevamento in comune ad altitudine superiore ai 600 mt, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana, nei limiti indicati nel decreto prezzi vigente.

Per la garanzia Costi di Smaltimento, Generali Italia si impegna al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:

- massimale per Certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;
- massimale aggregato per i certificati con premio minimo, indicato all'art.28, pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti.

Generali Italia è comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di categoria 2, con un massimo di 500 Kg, o di un solo capo per materiale di categoria.1.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono previste garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si riportano le seguenti esclusioni di rischio:

Epizootie

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- direttamente o indirettamente dall'inosservanza del vigente regolamento di polizia veterinaria relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi.
- in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia.
- in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Smaltimento

Condizione per rivestire la qualifica di Aderente/Assicurato è il possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- b) essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- c) essere Socio del Contraente, nel caso in cui l'Assicurato aderisca ad una Polizza Collettiva;
- d) essere in regola con la vigente normativa sanitaria;
- e) essere in regola con la vigente normativa in materia di anagrafe zootecnica;
- f) aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- g) aver sottoscritto per lo stesso allevamento almeno la copertura base per i danni diretti e indiretti di ordinanze Sanitarie.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootecnica;
- direttamente o indirettamente dall'inosservanza, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, relativamente alle Malattie oggetto dell'Assicurazione;
- da eventi non certi;
- dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali;
- relativi ad abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione sono sostenuti in forza di altra normativa vigente.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Epizootie

Franchigia/scoperto

È prevista una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato.

Per il solo caso animali al pascolo/alpeggio, nel caso in cui il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato in caso di sottoscrizione del Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato - o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente - un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area a maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%. Tale scoperto è applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella di seguito riportata:

Livello acquisito		Scoperto
I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V	Greggi aderenti al piano	20%

Soglia di Danno

Le coperture agevolate dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito negli allevamenti zootecnici a seguito di epizootie, sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Aderente/Assicurato, calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

Limite di indennizzo per allevamenti avicoli e suini

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più Sinistri subiti complessivamente da tutti gli allevamenti avicoli e suini assicurati nella polizza collettiva, un importo superiore a euro 1.000.000 per annualità assicurativa.

Smaltimento

Scoperto

Per la sola tipologia produttiva "incubatoi", alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, è applicato uno scoperto del 15%.

Soglia di Danno

Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Epizootie L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di: - comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento l'evento inviando la documentazione richiesta entro 3 giorni lavorativi; - comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che per i focolai di tubercolosi bovina e bufalina deve essere pari almeno a 3 giorni lavorativi
	Smaltimento L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: 800 22 11 33 il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati, oppure all'agenzia di riferimento la necessità di inviare le carcasse animali all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, specificando – quando prescritto dalla vigente normativa sanitaria Unionale/Nazionale/Regionale il numero del Certificato sanitario per il trasporto di animali morti da destinare all'eliminazione, redatto dal Veterinario Ufficiale, salvo nei casi in cui è prevista l'adozione di una diversa procedura semplificativa regionale.
	Assistenza diretta/in convenzione: il Rimborso dei Costi di Smaltimento viene corrisposto direttamente da Generali Italia alla Ditta di Smaltimento accreditata che ha svolto il servizio.
	Gestione da parte di altre imprese: non presente
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.
	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Generali Italia liquida l'Indennizzo direttamente all'Assicurato entro 45 giorni - per i rischi Epizootie dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Liquidazione e Quietanza da parte dell'Assicurato; - per i rischi di Smaltimento dalla consegna della fattura a Generali Italia, anche telematica.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala quanto segue: Se il Consorzio di difesa Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Rimborso	In caso di recesso del Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto è regolata con apposita appendice.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto prevede quanto segue. Epizootie Il periodo di carenza è misurato in numero di giorni successivi alle ore 24:00 della data di notifica / trasmissione telematica indicata nel Certificato di assicurazione. Il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si sono verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica. Per tutti gli Allevamenti ubicati in provincie comprese nell'Area a maggior rischio epidemiologico il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 60° giorno successivo alla data di notifica, salvo il caso in cui nella regione di operatività della Polizza si sono verificati Focolai per le Malattie Infettive assicurate nei 12 mesi precedenti; in tal caso il periodo di carenza cessa alle ore 24:00 del 120° giorno successivo alla data di notifica. Smaltimento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il Certificato di Assicurazione è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del Certificato di Assicurazione con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli, allevatori, che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi dell'abbattimento forzoso per epizootie e il bisogno di copertura relativo alla protezione del patrimonio per tutelarsi dal rischio di mancato reddito da epizootie e dal costo di smaltimento carcase.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Epizootie	19,0%
Costi di Smaltimento	11,0%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
----------------------------------	---

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a ... o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Eventuali controversie sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato. <u>Liti transfrontaliere</u> Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “ATTIVA ZOOTECNIA - RISCHI AGEVOLATI”

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del premio.

È composta da due sezioni:

- **Epizootie:** indennizza i danni conseguenti all'abbattimento degli animali allevati ordinato dall'Autorità Sanitaria, oppure al fermo dell'allevamento o al divieto di movimentazione degli animali, sempre a seguito di ordinanze dell'Autorità Sanitaria, emanate a seguito di Epizootie assicurate.
- **Smaltimento:** indennizza i costi sostenuti dall'allevatore assicurato per rimuovere e distruggere, nei termini previsti dalla normativa, le carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali (mortalità ordinaria)

FUNZIONAMENTO

L'allevatore sottoscrive un certificato di assicurazione che contiene, il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le specie assicurabili, per entrambe le sezioni, sono Avicoli, Bovini, Bufalini, Cunicoli, Equidi, Ovi-caprini e Suini. I camelidi possono essere assicurati per la sola sezione smaltimento.

La **sezione Epizootie** può essere **acquistata anche indipendentemente dalla sezione Smaltimento** mentre la **sezione Smaltimento** può essere **acquistata solo in abbinamento alla sezione Epizootie**.

Quando l'allevatore acquista la sezione Smaltimento viene attivato il servizio di call center, al quale si può rivolgere per denunciare un sinistro. Generali Italia provvede ad attivare la ditta che eroga il servizio di smaltimento per il ritiro della carcassa. Il costo del ritiro e della distruzione viene regolato direttamente tra la ditta e Generali Italia.

AVVERTENZE

Per le Epizootie il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando la sua entità supera il 20%. È la cosiddetta Soglia di danno.

È possibile integrare le prestazioni della sezione Epizootie, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, acquistando una polizza Integrativa Non Agevolata.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto di assicurazione “Attiva Zootecnica – Garanzie Agevolate” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto “Attiva Zootecnica – Garanzie Agevolate” è composta da DIP e DIP Aggiuntivo.

Le Condizioni di assicurazione contengono:

le Definizioni comuni a tutte le Garanzie;

le Condizioni Specifiche delle Sezioni Epizootie e Smaltimento;

le Norme Comuni che operano per entrambe le sezioni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

le Norme che operano in caso di Sinistro.

DEFINIZIONI

Nel contratto di Assicurazione “**Attiva Zootecnica – Garanzie Agevolate**” ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Abbattimento Forzoso	Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento dovuta a: - abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria oppure; - abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali, con l'esclusione delle perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Adeguamento Contrattuale	È l'emissione di una appendice di variazione a mezzo della quale vengono aggiornati i certificati di assicurazione in conseguenza di variazioni intervenute nel corso dell'annualità, anche al fine di rettificare errori di compilazione iniziale.
Aderente/Assicurato	Il soggetto – persona fisica o giuridica – in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti Condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il Certificato di Assicurazione.
Agenzia	Intermediario – persona fisica o giuridica – iscritto nella sezione A del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) che gestisce la Polizza con mandato di Generali Italia.
Allevamento	L'insieme dei Capi allevati, sotto la responsabilità di un unico Aderente/Assicurato, di proprietà dello stesso o comunque da lui detenuti, individuato da un unico Codice di Identificazione Aziendale ai sensi della vigente normativa. Gli allevamenti assicurati e la relativa consistenza zootecnica devono trovare rispondenza nel fascicolo aziendale, nel Piano Assicurativo Individuale e nell'Anagrafe Zootecnica.
Allevamento Standard	Modello teorico di Allevamento in cui gli Animali sono ripartiti nelle varie categorie vitali (o di età) secondo una distribuzione rispondente alle caratteristiche medie e tipiche delle specie e tipologie produttive degli Allevamenti assicurati con le presenti Condizioni.
Animale o Capo	L'individuo animale - della specie, razza e tipologia produttiva assicurata – allevato dall'uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pelliccia, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini di allevamento.
Annualità	Periodo di Assicurazione compreso tra la data di notifica del Certificato di Assicurazione e il 31 dicembre dello stesso anno.

Area a maggior rischio epidemiologico	Area geografica che, a causa di una maggiore frequenza di insorgenza di focolai di epizootie assicurabili, è regolata da specifici limiti, scoperti, modalità assuntive, e franchigie. Le regioni o province comprese in questa Area, diverse a seconda delle specie assicurate, sono elencate nell'articolo "Aggravamento e diminuzione del rischio".
Assicurazione	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
Anagrafe Zootechnica	Banca Dati Nazionale, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS Abruzzo e Molise, la quale garantisce la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti, la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootechnico, la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali, l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitari, le informazioni ai consumatori.
Beni Assicurati	Unità di misura delle quantità assicurate corrispondenti a quanto riportato nel Fascicolo Aziendale oppure, in mancanza di esso, riscontrati in altri documenti ufficiali previsti
Carcasse animali	Animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale, oppure durante il trasporto ma che non sono stati macellati per il consumo umano.
Certificato di Assicurazione	Il documento contrattuale emesso in applicazione alla Polizza che attesta la validità della copertura e descrive i beni e i rischi assicurati.
Certificato di Variazione Contrattuale	Il documento, sottoscritto con le stesse modalità indicate per il Certificato di Assicurazione, emesso per recepire le variazioni dei dati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il codice CUAA o la partita IVA, le quantità assicurate, i tassi, la PAU, il numero dei cicli, i Prezzi Unitari e le date di scadenza.
Ciclo e numero di cicli (di allevamento)	Periodo di tempo nel corso del quale inizia, si svolge e termina la produzione di un determinato bene zootechnico, che si ripete ciclicamente. Per numero di cicli di allevamento si intende il numero di volte per cui il ciclo si ripete nel corso dell'annualità. Per le garanzie relative alle Epizootie, ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
Codice di Identificazione Aziendale	Codice aziendale alfanumerico che individua e qualifica ciascuna azienda zootechnica e il luogo geografico dove vengono detenuti gli animali come unità epidemiologica.
Contraente	Il soggetto giuridico che stipula la Polizza.
Consistenza Zootechnica	Numero dei Beni Assicurati presenti in Allevamento, rispondente alle consistenze indicate nel Fascicolo Aziendale secondo quanto definito e precisato a termini della presente Polizza, e nel rispetto della vigente normativa in materia di anagrafe nazionale zootechnica.
Costo di rimozione delle carcasse animali	Costo sostenuto per il ritiro e il trasporto delle carcasse animali dall'allevamento all'Impianto di trasformazione, a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
Costo di distruzione delle carcasse animali	Costo sostenuto per la distruzione delle carcasse animali presso Impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa, a seguito di morte per epizootie e per le altre cause previste dal vigente Piano di Gestione del rischio in Agricoltura.
Danno/Danni	Il totale delle perdite subite dall'Aderente/Assicurato in seguito ad un Sinistro, calcolate in base alle presenti norme contrattuali.
Data di trasmissione telematica/Data di Notifica	Data della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione e di eventuali appendici di variazione, presente nel flusso di trasmissione al Contraente, a mezzo di posta elettronica o tracciato informatico. In caso di rinnovo, la Data di Notifica viene convenzionalmente fissata al 01 gennaio di ogni anno.
Decreto Prezzi	Decreto Ministeriale che stabilisce i prezzi unitari massimi di mercato ammessi ai fini dei valori assicurabili con polizze agevolate (Art. 127 della legge n 388/2000 e D.lvo 102/2004 e s.m.i.)

Divieto di Movimentazione	Si intende il divieto o la limitazione di spostamento, a seguito di ordinanza sanitaria emessa dall'autorità competente, di animali, delle specie sensibili all'epizoozia interessata, del loro liquido seminale, ovuli, uova, embrioni e latte.
Fascicolo Aziendale (F.A.)	E' il modello cartaceo ed elettronico (D.P.R. 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Dlgs 173/98, art. 14 comma 3).
Fermo dell'allevamento	Il periodo di inattività produttiva dell'Allevamento che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di abbattimento di tutti i Capi presenti e termina con la revoca della stessa e con la cessazione dei suoi effetti, come regolato dalle disposizioni di chiusura del focolaio emesse dall'Autorità Sanitaria.
Franchigia	Quota del valore assicurato che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Focolaio	Ogni caso di insorgenza di Malattia Infettiva oggetto di Assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 e successive modificazioni, che inizia con l'esecuzione dell'Ordinanza Sanitaria di sequestro e termina con la revoca della stessa.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
Impresa Erogatrice dei Servizi di Smaltimento (Rimozione e Distruzione)	Impresa titolare di autorizzazione vigente e non sospesa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, ed inserita, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Indennizzi Riservati	Indennizzi non liquidati, ma determinati sia dal punto di vista della risarcibilità che del loro ammontare.
ISMEA	Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.
Maggiorazione Montana	Maggiorazione di costo per ogni rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini superiori ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, e superiori ai 600 metri s.l.m. per tutte le altre Regioni.
Malattia Infettiva	La Malattia causata direttamente da agenti patogeni e trasmissibile da un Capo ad un altro per contatto diretto o indiretto, compresa tra quelle descritte all'art. 1 del D.P.R. 320/1954 e successive modifiche.
Malattie Pandemiche	Qualsiasi Malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico,
Mancata produzione delle fattrici positive o infette abbattute	La perdita di reddito sofferta dall'Aderente/Assicurato in conseguenza della mancata riproduzione oppure della mancata produzione di latte in ragione dell'abbattimento forzoso delle fattrici infette.
Mancato Reddito	Perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con la presente polizza, in seguito a: - Fermo dell'Allevamento; - Mancata produzione di fattrici positive o infette abbattute
Massimale	Il massimale è la somma indicata nel Certificato di assicurazione che rappresenta la cifra massima rimborsabile da Generali Italia.
Materiale di categoria 1	Carcasse animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e degli equidi, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Materiale di categoria 2	Carcasse animali delle specie avicola, cunicola e suina, il cui smaltimento è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1069/2009																											
Migliore qualifica sanitaria	Status sanitario dell'allevamento corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.																											
Ordinanze Sanitarie	Provvedimento esecutivo dell'autorità Sanitaria avente per oggetto misure, norme e obblighi relativi all'insorgenza di malattie infettive																											
Periodo di carenza	La Carenza (o periodo di Carenza) è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di notifica dell'assicurazione, durante il quale l'efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Generali Italia non corrisponde la prestazione assicurativa.																											
Periodo di Osservazione della Sinistrosità	Periodo corrispondente ad almeno 6 mesi continuativi, antecedente il 31 ottobre di ciascuna annualità, per il quale è disponibile una completa statistica dei Sinistri oggetto della copertura assicurativa.																											
Peso Convenzionale	Peso del capo morto al quale si attribuisce convenzionalmente un peso in base all'età alla morte. Ai fini della presente polizza e per le specie indicate i pesi convenzionali sono i seguenti: <table><tr><th>Specie</th><th>Età</th><th>Peso convenzionale</th></tr><tr><td>Bovini e Bufalini</td><td>Inferiore a 4 mesi</td><td>100 kg</td></tr><tr><td>Bovini e Bufalini</td><td>Da 4 a 12 mesi</td><td>180 kg</td></tr><tr><td>Bovini e Bufalini</td><td>Oltre 12 mesi</td><td>400 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Specie</th><th>Età</th><th>Peso convenzionale</th></tr><tr><td>Equidi</td><td>Inferiore/uguale a 4 mesi</td><td>150 kg</td></tr><tr><td>Equidi</td><td>Superiore a 4 mesi</td><td>500 kg</td></tr></table> <table><tr><th>Specie</th><th>Età</th><th>Peso convenzionale</th></tr><tr><td>Ovi-caprini Camelidi</td><td>Qualsiasi età</td><td>30 kg</td></tr></table>	Specie	Età	Peso convenzionale	Bovini e Bufalini	Inferiore a 4 mesi	100 kg	Bovini e Bufalini	Da 4 a 12 mesi	180 kg	Bovini e Bufalini	Oltre 12 mesi	400 kg	Specie	Età	Peso convenzionale	Equidi	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg	Equidi	Superiore a 4 mesi	500 kg	Specie	Età	Peso convenzionale	Ovi-caprini Camelidi	Qualsiasi età	30 kg
Specie	Età	Peso convenzionale																										
Bovini e Bufalini	Inferiore a 4 mesi	100 kg																										
Bovini e Bufalini	Da 4 a 12 mesi	180 kg																										
Bovini e Bufalini	Oltre 12 mesi	400 kg																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
Equidi	Inferiore/uguale a 4 mesi	150 kg																										
Equidi	Superiore a 4 mesi	500 kg																										
Specie	Età	Peso convenzionale																										
Ovi-caprini Camelidi	Qualsiasi età	30 kg																										
Piano Assicurativo Individuale (PAI)	Documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da ISMEA nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'imprenditore agricolo nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi. Tale piano assicurativo, univocamente individuato e consultabile nel SIAN, costituisce un allegato al Certificato di Assicurazione e deve essere custodito in Agenzia.																											
Polizza	La Polizza è il documento sottoscritto da Generali Italia e dal Contraente, nel quale il Contraente è l'ente collettivo avente una delle seguenti forme giuridiche: 1) Associazioni persone giuridiche di diritto privato 2) Società cooperative agricole e loro consorzi 3) Consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del C.C 4) Società consortili di cui all'art. 2615 ter del medesimo codice Tale Documento è costituito dallo stampato amministrativo emesso dall'Agenzia, con univoca numerazione contabile, completo di copia delle presenti Condizioni Contrattuali che disciplinano la copertura di garanzie che godono di agevolazioni pubbliche. La Polizza è il contratto assicurativo al quale aderisce una pluralità di Allevatori con la sottoscrizione di Certificati di Assicurazione.																											
Premio di Polizza	L'ammontare dovuto a Generali Italia dal Contraente per le garanzie prestate e descritte in ciascun Certificato di Assicurazione.																											
Prezzo Assicurativo Massimo	Valore massimo determinato per garanzia, provincia e specie assicurabile delle produzioni zootecniche, dall'apposito Decreto Prezzi emesso annualmente dal MIPAAFT.																											

Prezzo Unitario	Valore di ciascuna unità di bene assicurato specifico della specie e razza dell'allevamento assicurato.
Procedura Semplificata	Norme sanitarie applicabili durante il trasporto degli animali di qualunque specie, morti in allevamento, al fine di garantire una migliore operatività e tracciabilità del corretto smaltimento, ove previste (come da deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte, a titolo esemplificativo ma non limitativo)
Produzione Assicurata Unitaria - P.A.U./ Produzione Unitaria per le garanzie relative alle Epizootie	Percentuale del Prezzo Unitario coperto da assicurazione. È pari alla Produzione Unitaria, in quanto ai soli fini del calcolo del premio annuo è assicurabile un solo ciclo di allevamento.
Produzione Assicurata Unitaria per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento	Peso medio in Kg di carcasse animali oggetto di rimozione e distruzione per ciascuna unità di bene assicurato, in relazione a ciascuna tipologia produttiva.
Produzione Unitaria per le garanzie relative ai Costi di Smaltimento	È il prodotto aritmetico della Produzione Assicurata Unitaria moltiplicata per il numero di cicli di allevamento.
Qualifica Sanitaria	Stato sanitario dell'allevamento riconosciuto e certificabile dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, relativamente alle Malattie Infettive assicurate. Per <i>miglior qualifica sanitaria</i> si intende quella corrispondente ai parametri epidemiologici e di sanità animale più elevati previsti dalla normativa sanitaria per ciascuna delle malattie infettive assicurate.
Registro Anagrafico	Registri anagrafici gestiti e aggiornati dall'Associazione Italiana Allevatori.
Registro di Carico e Scarico	Il registro di azienda tenuto, conservato e aggiornato, anche informaticamente, secondo la normativa vigente in materia di Anagrafe Zootecnica.
Rimborsi Riservati	Rimborsi non liquidati ma quantificati in base alla quantità di carcasse animali denunciate e al prezzo unitario indicato nel certificato di assicurazione, in ogni caso uguale o inferiore al Prezzo Assicurativo Massimo.
Rimborso	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro relativo alle garanzie Costo di rimozione e Costo di distruzione delle carcasse animali.
Scoperto	La percentuale dell'importo liquidabile, per ogni Sinistro, che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato.
Sequestro	Provvedimento che impone il divieto di qualsiasi movimentazione di animali da e per l'allevamento assicurato adottato dall'Autorità Sanitaria negli Allevamenti focolai o compresi nelle zone di sorveglianza o protezione, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Soglia di Danno	Limite di danno – stabilito in misura percentuale pari al 20% del valore assicurato - entro il quale non è previsto alcun indennizzo. Oltre tale limite l'indennizzo avviene per l'importo totale al netto delle eventuali franchigie e degli eventuali scoperti previsti dalle presenti condizioni contrattuali.
Tasso di Premio	Coefficiente percentuale da applicare al valore assicurato, per determinare il premio dovuto, a fronte della garanzia prestata.
Ufficialmente Indenne	Qualifica di allevamento o Territorio "Ufficialmente Indenne" ai sensi della Direttiva 64/432/CEE e successive modifiche.
Valore Assicurato	Valore attribuito alla totalità dei beni assicurati di ciascun certificato in relazione a ciascuna garanzia ed a ciascuna tipologia produttiva.

Valore Assicurato Unitario – V.A.U.	Valore attribuito a ciascuna unità del bene assicurato in relazione a ciascuna garanzia e a ciascuna specie e tipologia produttiva, pari al prodotto della P.A.U. o della Produzione Unitaria per il Prezzo Unitario.
Valore ISMEA	Valore di Mercato ISMEA della specie, razza e categoria del capo abbattuto ai sensi della Legge 2/6/1988 n. 218 - decreto 20/07/1989 n. 298 – modifica decreto 19/8/1996 n. 587 http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4484 (sezione: rimborsi animali)

DEFINIZIONI PER SPECIE

Allevamenti di Avicoli

Accasamento	Presa in carico dei pulcini, per Partita.		
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori grand parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:		
Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (120 uova/anno/gallina).		
Allevamento avicolo per la produzione di uova da cova (riproduttori parents)	Allevamento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:		
Fase pollastra	un allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;		
Uova da cova in fase deposizione	un allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova (170 uova/anno/gallina).		
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Tacchini e Oche	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:		
	Tipol. - Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria
	Femmine	8 kg	Misti
	Maschi	19 kg	
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Polli	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; a seconda del peso di macellazione del singolo capo si distinguono le seguenti tipologie/categorie:		
	Tipol. Categoria	Peso Macellazione	Tipol. Categoria
	Da rosticceria	1,6 kg	Da sezionare
	Da arrosto	2,2 kg	Misto
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Capponi	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; si definisce cappone un gallo che è stato castrato per raggiungere maggiore peso e morbidezza della carne. Il peso di macellazione varia da 2.7 a 5.3 kg.		
Allevamento avicolo per la produzione di carne – Altre Specie	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione; per altre specie si intende quelle diverse da Gallus Gallus e comunque assimilabili alle categorie commerciali definite per i polli da carne, quali Anatre, Faraone, Fagiani, Quaglie e Pernici.		

Allevamento avicolo per la produzione di uova da consumo	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di uova. In questa tipologia di allevamento si distinguono due categorie di allevamento:			
Fase pollastra	Allevamento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova;			
Uova da cova in fase deposizione	Allevamento la cui attività consiste nella deposizione di uova da consumo. Le galline ovaiole sono allevate con le seguenti modalità, cui corrisponde l'indicata produttività massima:			
	In gabbia	290 uovo/gallina	All'aperto	240 uovo/gallina
	A terra	270 uovo/gallina	Biologica	230 uovo/gallina
Avicoli per la produzione da Vita - Incubatoi	Allevamento la cui attività consiste nell'incubazione dell'uovo e la preparazione del pulcino: accettazione, disinfezione, conservazione, scelta e lavaggio uova, incubazione, schiusa, sessaggio e selezione, debeccaggio, vaccinazione, inscatolamento.			
Cassone Scarrabile	Cassone refrigerato per lo stoccaggio delle carcasse animali posto esternamente alle strutture di Allevamento. L'uso del cassone comporta la sottoscrizione di un contratto di noleggio che prevede la sostituzione periodica.			
Ciclo Produttivo	Periodo che inizia con l'accasamento dei pulcini e termina con la vendita per macellazione.			
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati, in una medesima struttura aziendale nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.			

Allevamenti di Bovini

Allevamenti Bovini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
Allevamenti Bovini da Carne	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali da vita o da ingrasso o di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento o fino all'età adulta e sono destinati alla riproduzione o al ristallo o alla macellazione.
Allevamenti Bovini da Ingrassio	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti nati o provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile a seconda delle tipologie di seguito indicate, che sono sottoposti a un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa. Nell'ambito degli Allevamenti da ingrasso si distinguono i seguenti cicli di allevamento: - Allevamento di vitello a Carne bianca o sanato (giovane bovino allevato fino al peso di 200 - 250 Kg con una alimentazione composta esclusivamente da sostituti del latte (latte ricostruito). - Allevamento di Vitellone (vitelli svezzati, sottoposti a piani di alimentazione intensivi per ottenere incrementi ponderali elevati e ridotti periodi di allevamento). In base al peso iniziale possiamo distinguere due tipi di vitelli: il vitello svezzato precocemente – cd nazionale - (generalmente nella stessa azienda) a un peso vivo compreso tra i 110 ed i 130 Kg ed il vitello di importazione, svezzato tardivamente tra i 200 ed i 300 Kg In base al peso di macellazione possiamo distinguere due tipi di prodotto: il vitellone leggero e il vitellone pesante: - Il vitellone leggero: si ottiene allevando Animali di razze aventi la tendenza ad ingrassare precocemente per cui risultano pronti alla macellazione ad un peso vivo compreso fra i 400 ed i 500 Kg. - Il vitellone pesante: si ottiene allevando vitelli di razze che ingrassano a pesi vivi elevati per cui possono essere macellati al peso di 550 - 650 Kg.

Allevamento da Rimonta	Allevamento nel quale sono presenti esclusivamente soggetti provenienti da Allevamenti da carne o da latte, di età variabile e che non hanno partorito, comunque destinati all'inserimento in allevamento di Bovini da Latte o da Carne.
Fattrice	Manza gravida o vacca adulta fertile, primipara o pluripara.
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

Allevamenti di Bufalini

Allevamenti Bufalini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
Fattrice	Bufala gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.
Partita	Gruppo di Animali della stessa fascia di età, allevati in una medesima azienda, nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento.

Allevamenti di Cunicoli

Foro Fattrice	Spazio adeguatamente predisposto all'interno dell'Allevamento per agevolare il parto delle Fattrici, anche detto buco parto.
Fattrice	Capo di sesso femminile, gravido oppure con precedenti eventi riproduttivi.
Valore da Macello	Valore del capo determinato in base al peso vivo e al prezzo medio nazionale all'origine (espresso in €/Kg di peso vivo, Iva esclusa) rilevato da ISMEA sul mercato nazionale per le categorie specifiche, ed utilizzato, secondo le modalità descritte nelle presenti Condizioni di Assicurazione, ai fini del calcolo del Valore Assicurato.
Allevamenti cunicoli a ciclo aperto	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli da vita destinati a cicli da ingrasso. In questa tipologia di Allevamento, gli Animali nascono e sono allevati generalmente fino allo svezzamento.
Allevamenti cunicoli a ciclo chiuso	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di conigli destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino al peso tipico di macellazione.
Allevamento Cunicoli da ingrasso	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione del capo macellato.

Allevamenti di Equidi

Equidi	Per Equini si intendono i cavalli, gli asini ed i loro ibridi sterili (mulo, bardotto).
---------------	---

Allevamenti di Ovini e di Caprini

Allevamenti Ovini e Caprini da Latte	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita del latte.
---	--

Allevamenti Ovini da Carne	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento gli Animali nascono e sono allevati fino alla fase di svezzamento o fino all'età adulta e sono destinati alla macellazione.
Capi Riproduttori	Gli animali appartenenti a una delle seguenti categorie di età assicurabili: - Agnelli da riproduzione da 6 a 12 mesi; - Aietti da 12 a 24 mesi; - Aietti oltre 24 mesi.
Pecore/Capre	Animali della specie ovina o caprina di sesso femminile, gravida o adulta fertile, primipara o pluripara.

Allevamenti di Suini

Allevamenti da Riproduzione a ciclo aperto	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini della categoria lattoni (R.C.A. – L) o magroni (R.C.A. – M), da vita o destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
Lattoni	Capi di peso variabile tra i 20 e i 40 Kg.
Magroni	Capi di peso variabile tra i 40,01 e i 90 Kg.
Allevamenti da Riproduzione a ciclo chiuso	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di suini leggeri (R.C.C. – L) e suini pesanti (R.C.C. – P) destinati alla macellazione. In questa tipologia di Allevamento sono presenti le scrofe da riproduzione. I suinetti sono allevati fino al peso tipico della categoria.
Suino leggero	Capi grassi di peso variabile tra i 90,01 e i 110 Kg.
Suino pesante	Capi grassi di peso superiore a 110 kg.
Allevamenti Suinicoli da ingrasso.	Allevamento la cui parte prevalente della produzione lorda vendibile viene ricavata dalla vendita di Animali destinati alla macellazione, nel quale sono presenti esclusivamente soggetti svezzati di età variabile che sono sottoposti ad un regime alimentare specifico per massimizzare l'accrescimento e raggiungere l'ottimale conformazione e composizione della carcassa.
Allevamenti Suinicoli Multisede	Imprese zootecniche il cui ciclo produttivo si articola in quattro sotto cicli/Allevamenti consequenziali, localizzati in edifici e località diversi, anche se identificati con codici A.S.L. distinti. In ciascun allevamento si svolge uno dei seguenti sotto cicli:
Sottociclo di allevamento multisede	
Scrofaia	comprendente le scrofe ed i suinetti fino a 7 kg.
Svezzamento	comprendente i suinetti dal peso di 7 fino a 35 kg.
Magronaggio	comprendente i suinetti dal peso di 35 fino a 90 kg.
Finissaggio	comprendente i suini dal peso di 90 fino a 150 kg e oltre.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1 SEZIONE EPIZOOZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

La polizza indennizza l'Aderente/Assicurato per i danni economici diretti e indiretti derivanti dalle ordinanze dell'Autorità Sanitaria emesse a carico dell'allevamento in seguito a focolaio di malattia infettiva o epizoozia assicurata.

Le garanzie assicurative prestate sono le seguenti:

1. Abbattimento Forzoso, la perdita totale o parziale di valore del capitale zootecnico assicurato;
2. Mancato Reddito "BASIC", la perdita di reddito conseguente al Fermo dell'Allevamento per abbattimento totale o Mancata produzione per abbattimento parziale delle fattrici positive o infette abbattute.

Le specie, le garanzie e le relative malattie infettive ed epizoozie assicurabili sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Epizoozia	Abbattimento FORZOSO	Mancato Reddito "BASIC"
Avicoli	Influenza Aviaria		SI
	Malattia di Newcastle,		SI
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)		SI
Bovini	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Bufalini	Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica	SI	SI
	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini		SI
Cunicoli	Mixomatosi	SI	SI
	Malattia Emorragica Virale	SI	SI
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	SI	
Ovini e caprini	Brucellosi e Scrapie	SI	SI
	Afta Epizootica e Blue Tongue		SI
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky		SI
	Peste Suina Africana (ad esclusione della Regione Sardegna)		SI

3. Mancato Reddito "PLUS", la perdita di reddito conseguente al Sequestro dell'Allevamento per istituzione della zona di protezione e sorveglianza per focolaio epizootico, per il quale è indennizzabile esclusivamente il **danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali.**

Cosa comporta il divieto di movimentazione?

Esempio:

Per effetto dell'ordinanza sanitaria non si possono introdurre nuovi capi nell'allevamento con conseguente interruzione del ciclo produttivo e relativa perdita di reddito.

Le specie con indirizzo produttivo e le relative epizootie assicurabili, per il mancato reddito PLUS, sono specificate nella seguente tabella:

Specie	Indirizzo Produttivo	Epizootia
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi Per la produzione di carne - Polli Per la produzione di carne - Tacchini e Oche Per la produzione di carne - Altre specie Per la produzione di uova da cova Per la produzione di uova da consumo	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle
Bovini	Da carne Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Bufalini	Da latte	Afta Epizootica, Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini
Ovini e caprini	Da carne Da latte	Scrapie, Afta Epizootica, Blue Tongue
Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Malattia di Aujeszky Peste Suina Africana



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- rischi atomici;
- terrorismo, sabotaggio organizzato;
- terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato o del Contraente;
- da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ad Animali, non identificati o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootechnica;
- da malattie e difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della garanzia del singolo capo e per le malattie infettive assicurate per le quali l'allevamento non detenga la migliore qualifica sanitaria;
- direttamente o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi;

- k) in allevamenti in cui gli animali sono allo stato brado o in possibile promiscuità o contatto con animali selvatici, salvo gli allevamenti ovini e caprini e gli animali in alpeggio, notificati a Generali Italia;
- l) in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Franchigia assoluta, scoperti, soglia di danno e limiti di indennizzo

Franchigia Contrattuale per Focolaio

I Sinistri relativi alle garanzie per il mancato reddito, conseguenti ai focolai epizootici ed ai piani di risanamento, sono indennizzati al netto di una franchigia per Focolaio calcolata nella misura del 10% (dieci per cento) del valore assicurato. Tale franchigia deve, comunque, rimanere a carico dell'Aderente/Assicurato e non può essere oggetto di ulteriori coperture assicurative, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Per il solo caso di animali al pascolo/alpeggio, se il focolaio epizootico si è verificato in un codice di identificazione aziendale diverso da quello comunicato al momento della sottoscrizione del Certificato assicurativo, la franchigia applicata è del 20%.

Scoperti sugli indennizzi per Malattie Infettive assicurate

Per gli Allevamenti ubicati in province nelle quali si è verificato, nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del Certificato o, per le successive annualità, nel corso dell'annualità precedente, un Focolaio di una Malattia Infettiva oggetto di assicurazione, sull'importo del danno, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo, elevato al 20% per le aree a maggior rischio epizootico.

Come intervengono franchigia e scoperti sul Danno da Abbattimento Forzoso?

Esempio:

Nella provincia in cui si trova l'allevamento assicurato contro la Brucellosi 8 mesi prima della sottoscrizione del Certificato si è verificato un Focolaio di Brucellosi

Valore stimato del danno: euro 40.000

Lo scoperto applicabile è pari al 10%;

Indennizzo: euro 40.000 – 4.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 36.000.

Se la provincia in questione è in un'area a maggior rischio epizootico (es. Campania) lo scoperto applicabile è il 20%, quindi:

Importo del Valore del Danno valutato in euro 40.000.

Scoperto applicabile è pari al 20%;

Indennizzo: euro 40.000 – 8.000 (applicazione della percentuale di scoperto sul valore del danno) = € 32.000.

Per gli allevamenti ubicati in province incluse nell'area a maggior rischio epizootico il cui Certificato di assicurazione è stato emesso successivamente al 60° giorno dalla data dell'ultima prova diagnostica, con esito negativo, prescritta dai piani di eradicazione tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini, è applicato un ulteriore scoperto del 20%; tale scoperto viene applicato anche nei casi di continuità assicurativa.

Al fine delle presenti condizioni contrattuali, le Aree a maggior rischio epidemiologico per le malattie infettive assicurabili sono indicate nella presente tabella:

Specie	Epizootia	Area a maggior rischio epidemiologico
Avicoli	Influenza Aviaria	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana e Marche
	Malattia di Newcastle	
	Salmonella (Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow, Infantis)	
Bovini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica	
Bufalini	Afta Epizootica e Pleuropolmonite Infettiva Contagiosa dei Bovini	
	Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi Bovina Enzoistica	
Cunicoli	Mixomatosi	Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche
	Malattia Emorragica Virale	
Equidi	Anemia Infettiva, Encefalite Equina, e Arterite Virale	Piemonte, Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia
Ovini e Caprini	Brucellosi,	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
	Scrapie, Blue Tongue	
	Afta Epizootica	
Suini	Malattia Vescicolare del Suino, Afta Epizootica, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana, Malattia di Aujeszky	Tutta Italia

Per la Scrapie ovina e caprina, sull'importo del danno è applicato lo scoperto corrispondente al livello di qualifica genetica dell'allevamento, specificato nella tabella seguente:

Livello acquisito	Scoperto
I Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR	Nessuno
II Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR	5%
III Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR	10%
IV Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR	15%
V Greggi aderenti al piano	20%

Soglia di Danno

Le coperture agevolate dell'Abbattimento Forzoso e del Mancato Reddito negli allevamenti zootecnici a seguito di epizootie, sono prestate con soglia di danno del 20% a carico dell'Aderente/Assicurato, calcolata secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008, comunicato ed assentito dalla Commissione UE.

Limite di indennizzo per allevamenti avicoli e suini

In nessun caso Generali Italia indennizza per uno o più Sinistri subiti complessivamente da tutti gli allevamenti avicoli e suini assicurati nella polizza collettiva, un importo superiore a euro 1.000.000 per annualità assicurativa. Nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili a termini di polizza, risulta essere

superiore a detto limite, l'indennizzo dei sinistri viene liquidato proporzionalmente secondo le disposizioni di cui all'art. 1.4 Pagamento del Rimborso /Indennizzo, della sezione "Norme operanti in caso di sinistro".

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati

Per essere Aderente/Assicurato è necessario avere tutti i seguenti requisiti:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015,
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente;
- aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- essere titolare dell'interesse assicurato riferito ad un allevamento (identificato con un proprio codice DI IDENTIFICAZIONE AZIENDALE) munito della migliore qualifica sanitaria da almeno 12 mesi, elevata a 5 anni per le Aree a maggior Rischio Epidemiologico; il possesso della miglior qualifica sanitaria per tutte le Malattie Infettive assicurate deve essere esteso a tutte le specie allevate all'interno della stessa unità di rischio (codice ASL).

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	Cunicoli	A ciclo aperto
	Per la produzione di carne - Polli		A ciclo chiuso
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche	Equidi	Da ingrasso
	Per la produzione di carne - Altre specie		Da carne
	Per la produzione di uova da cova		
Bovini	Per la produzione di uova da consumo	Ovi caprini	Da latte
	Da carne		Da carne
	Da latte		Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni) Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante) Ingrasso Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
Bufalini	Da rimonta		
	Da latte		

In possesso della migliore qualifica sanitaria di seguito specificata:

Tipo Qualifica	Malattia Infettiva/Epizootia
Accreditamento dell'allevamento	Salmonellosi, Malattia Vescicolare del Suino, Malattia di Aujeszky
Ufficialmente Indenne dell'allevamento	Anemia Infettiva, Arterite Virale, Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzoistica degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini
Ufficialmente Indenne della Regione	Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Afta Epizootica, Pleuropolmonite infettiva contagiosa dei bovini, Peste Suina Classica, Peste Suina Africana
Livello Genetico	Scrapie
Indenne da sierotipo della provincia	Blue Tongue

L'assicurazione per i Cunicoli può essere prestata **solo nel caso in cui l'Aderente/Assicurato ha presentato copia del registro riportante le vaccinazioni effettuate**, dal quale risulta che la vaccinazione per la Mixomatosi è stata somministrata ai capi non più di 6 (sei) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato, e che le vaccinazioni per la Malattia Emorragica Virale (MEV e MEV2) sono state somministrate non più di 9 (nove) mesi prima rispetto alla data di sottoscrizione del Certificato.

In tutti i casi in cui la somma dei Valori Assicurati per le garanzie relative alle malattie infettive è superiore al valore di 500.000,00 euro può essere effettuata, dal personale tecnico incaricato dalla Direzione di Generali Italia, al fine di verificarne le condizioni di assicurabilità, una visita ispettiva da remoto o in presenza presso gli allevamenti oggetto della copertura.

Art. 4.2 - Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica, l'efficacia e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

- A) i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;
- B) i seguenti dati specifici della copertura:
- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
 - L'indicazione delle garanzie prestate;
 - Il codice di identificazione aziendale;
 - Le date di notifica, efficacia e scadenza della copertura;
 - La Soglia di Danno;
 - La Franchigia e il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
 - Il Tasso di premio;
 - L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
 - Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
 - La presenza di polizze integrative non agevolate;
 - La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il certificato si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla Notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – Zootechnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali appendici di variazione a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Il termine inderogabile di emissione dei certificati di assicurazione scade il **31 ottobre, anticipato al 31 agosto per le Aree a maggior rischio epidemiologico**.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.

Da quando decorre l'efficacia della copertura?

Esempio:

Allevamento di bovini sito in Lombardia, zona a basso rischio epidemiologico (vedi tab. all'Art. 4.1) a cui si applica una carenza contrattuale di 30 giorni (vedi tab. all'Art. 8.1):

- 1 aprile – l'Aderente sottoscrive il Certificato di Assicurazione e automaticamente alla stessa data viene inviata la Notifica della messa in copertura al Contraente
- In assenza di rifiuto della copertura da parte del Contraente nei 5 giorni successivi, la copertura si intende tacitamente accettata a far data dal 1 aprile
- 1 maggio – termina il periodo di carenza e inizia quello di efficacia della copertura



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

- a) dichiarare le Malattie, tare congenite o vizi da cui gli Animali assicurati sono affetti, nonché tutte le Ordinanze Sanitarie relative a Malattie Infettive assicurate di cui alla presente Polizza dalle quali l'Allevamento è stato colpito negli ultimi 5 anni.
- b) comunicare a Generali Italia per il tramite dell'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento.
Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. precedente art. 4.2) entro i successivi 5 giorni lavorativi, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa.
- c) attenersi alla vigente normativa in materia di Sanità Animale relativa alle Malattie oggetto dell'Assicurazione e all'identificazione e registrazione degli Animali;
- d) consentire a personale autorizzato di Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati ed esaminare la documentazione inerente alla copertura assicurativa e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie e anagrafiche richieste da Generali Italia e seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, alimentazione, buone condizioni igienico sanitarie e di normale svolgimento delle comuni pratiche di profilassi;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità e/o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;

- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale assicurabile allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato;
- j) segnalare eventuali variazioni anagrafiche e identificative dell'Allevamento entro 15 giorni dalla data della variazione anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha in carico il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere apposito Certificato di Variazione Contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Aderente/Assicurato.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione

La copertura decorre dalla Data di notifica del Certificato di Assicurazione. Per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, la decorrenza viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno e cessa alla fine dell'anno. Se il medesimo aderente rinnova senza soluzione di continuità la copertura, con la stipula di un nuovo certificato l'anno successivo, non opera la carenza. Detti certificati di rinnovo, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Per le nuove adesioni l'efficacia della garanzia è successiva alla Carenza contrattuale, che varia in relazione al rischio epidemiologico della provincia di ubicazione dell'allevamento assicurato, come di seguito specificato:

RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	EFFICACIA GARANZIA dalle ore 24:00 del	AREA A MAGGIOR RISCHIO EPIDEMIOLOGICO (Vedi Art. 4.1) EFFICACIA GARANZIA dalle ore 24:00 del
Assenza di focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei dodici mesi precedenti la notifica del contratto	30° giorno	60° giorno
Focolai attivi relativi alle Malattie assicurate nella Regione nei 12 mesi precedenti alla notifica del Contratto	60° giorno	120° giorno

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti e pertanto non viene applicato il periodo di carenza contrattuale sopra specificato. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura per la stessa tipologia di rischio prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di morte/eredità;
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;
5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento.

La **scadenza** delle garanzie è fissata alle ore 24:00 del 31 dicembre di ciascuna annualità, a prescindere dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione.

La garanzia sono efficaci esclusivamente se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la chiusura anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso, e Generali Italia si impegna a restituire al Contraente il premio non goduto.

2 - SEZIONE SMALTIMENTO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La polizza rimborsa il costo sostenuto per lo smaltimento delle carcasse animali, nei termini regolamentati dal Reg (CE) 1069/2009, con le seguenti garanzie:

- **Costi per la Rimozione delle carcasse animali;**
- **Costi per la Distruzione delle carcasse animali.**

Le garanzie della polizza sono prestate per le seguenti specie animali da reddito:

- ✓ Avicoli
- ✓ Bovini
- ✓ Bufalini
- ✓ Cunicoli
- ✓ Equidi
- ✓ Ovini e Caprini
- ✓ Suini



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente copertura i Danni conseguenti a:

- guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni e simili;
- rischi atomici;
- terrorismo, sabotaggio organizzato;
- terremoto, alluvione ed altri simili eventi naturali;
- abbattimenti forzosi per i quali i costi di rimozione e distruzione sono sostenuti in forza di altra normativa vigente.

Oltre ai casi sopra previsti, sono altresì esclusi i Danni causati:

- con dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato e/o del Contraente;
- da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di avvelenamento e compiuti anche in occasione di abigeato, rapina, furto e rispettivi tentativi;
- ad Animali, non identificati e/o non identificabili, non in regola con la vigente normativa in materia di Anagrafe Zootechnica;
- direttamente e/o indirettamente dall'inosservanza della vigente normativa in materia di sanità animale relativamente alle malattie oggetto dell'assicurazione;
- da eventi non certi;
- dal decesso di animali durante la fase di trasporto verso il macello, con la sola esclusione delle cause accidentali.
- in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno

Generali Italia è impegnata al rimborso delle fatture per i costi oggetto della presente polizza entro i seguenti massimali di rimborso:

- **massimale per Certificato pari al 170% del premio dovuto per il periodo di copertura;**

- **massimale aggregato per i certificati con premio minimo, indicato al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione, pari al 130% del premio complessivamente dovuto, per il periodo di copertura, da tali allevamenti.**

Generali Italia è comunque impegnata al rimborso di unica denuncia di sinistro di materiale di categoria 2, con un massimo di 500 Kg, o di un solo capo per materiale di categoria 1, senza l'obbligo del reintegro del massimale di cui al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione.

Le coperture agevolate per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per malattia o cause accidentali, sono prestate senza soglia di danno.

Per la sola tipologia produttiva "incubatoi", alle fatture fiscali emesse sia per il costo di Rimozione che quello di Distruzione, è applicato uno scoperto del 15%.

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Art. 4.1 - Soggetti che possono aderire

Per essere Aderente/Assicurato è necessario avere tutti i seguenti requisiti:

- essere imprenditore agricolo attivo, ai sensi dell'articolo 2135 C.C. e del D.M. 1420 del 26/2/2015;
- essere persona fisica o giuridica con il C.U.A.A. (Codice Unico Anagrafe Agricola), corrispondente al Codice Fiscale, se trattasi di Ditta individuale, o alla partita I.V.A. se trattasi di Società;
- essere Socio del Contraente;
- aver consegnato a Generali Italia il Certificato di Assicurazione, regolarmente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti in conformità al Fascicolo Aziendale e al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale);
- aver sottoscritto per lo stesso allevamento almeno la copertura base per i danni diretti e/o indiretti di ordinanze Sanitarie.

Art. 4.2 - Allevamenti che possono essere assicurati

L'assicurazione può essere prestata per le seguenti specie e tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Specie	Tipologia di allevamento
Avicoli	Per la produzione di carne - Capponi	Cunicoli	A ciclo aperto
	Per la produzione di carne - Polli		A ciclo chiuso
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche	Equidi	Da ingrasso
	Per la produzione di carne - Altre specie		Da carne
Bovini	Per la produzione di uova da cova	Ovini e Caprini	Da latte
	Per la produzione di uova da consumo		Da carne
	Per la produzione da vita - Incubatoi	Suini	Da riproduzione a ciclo aperto (lattoni e magroni)
	Da carne		Da riproduzione a ciclo chiuso (suino leggero e pesante)
Bufalini	Da ingrasso		Ingrasso
	Da latte		Multisede (Scrofaia, Svezamento, Magronaggio e Finissaggio)
	Da latte		

Art. 4.3 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un **Certificato di Assicurazione**, sottoscritto dall'Aderente/Assicurato e da Generali Italia, **che attesta la Notifica e la data di scadenza della copertura.**

Il Certificato di Assicurazione deve contenere:

- i dati anagrafici dell'Aderente/Assicurato;

B) i seguenti dati specifici della copertura:

- Il numero e la descrizione dei beni assicurati (specie, tipologia produttiva);
- L'indicazione delle garanzie prestate;
- Il codice di identificazione aziendale;
- Le date di notifica e scadenza della copertura;
- il Massimale di Rimborso/Indennizzo;
- Il Tasso di premio;
- L'importo del Premio Dovuto (rateo di premio);
- Il Valore Assicurato Unitario e il Valore Assicurato per ciascuna garanzia;
- La firma dell'Aderente/Assicurato e di Generali Italia.

L'Anagrafica dell'Aderente/Assicurato e il codice di identificazione aziendale devono corrispondere a quelli presenti sul Fascicolo Aziendale aggiornati alla data di sottoscrizione del certificato; il numero dei capi assicurati può avere uno scostamento massimo tollerato pari al 20%.

I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni sottoscritte e alla documentazione fornita dall'Aderente/Assicurato o dal Contraente, se autorizzato, in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura e delle disposizioni relative e vigenti nell'annualità cui si riferisce il Certificato, riportando i dati dichiarati nel Fascicolo Aziendale.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata copia del Piano Assicurativo Individuale.

Le firme sopra richiamate possono essere apposte in modalità Autografa, in modalità Elettronica Avanzata oppure in modalità Digitale.

Nel caso di sottoscrizione con firma autografa l'Agenzia deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; nel caso di sottoscrizione con firma digitale l'invio della documentazione è inteso come contestuale.

I certificati sottoscritti con firma autografa sono ritirati dall'Agente, spediti a Generali Italia e consegnati all'Aderente/Assicurato.

Le garanzie operano solo se il certificato di Assicurazione è firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente.

Il certificato, di nuova emissione o di rinnovo in continuità, si intende accettato dal Contraente se entro 5 giorni lavorativi dalla notifica non comunica, a mezzo posta elettronica, a GENERALI ITALIA S.P.A. – Zootecnia@generali.com e per conoscenza all'Agenzia, i certificati non accettati. La comunicazione deve contenere la motivazione della mancata accettazione. In assenza di comunicazione la copertura si intende accettata.

Quanto descritto al comma precedente vale anche per eventuali appendici di variazione a Certificati già emessi, notificate al Contraente.

In quali casi si emettono appendici di variazione?

Esempio:

Se nel corso dell'anno si modificano i dati contrattuali, quali ad esempio codice CUAA o partita IVA, quantità assicurate, tassi, PAU, numero dei cicli, Prezzi Unitari e date di scadenza, Generali Italia emette un'appendice di variazione.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scade il 31 ottobre.

Le quietanze del premio di regolazione emesse con riferimento all'annualità assicurativa riportano l'elenco aggiornato dei Certificati emessi e di quelli variati, accettati dal Contraente, nel periodo a cui la regolazione si riferisce.



Dove vale la copertura?

Art. 5.1 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel territorio dello Stato italiano.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza

L'Aderente/Assicurato è tenuto a:

- a) comunicare a Generali Italia, per il tramite dell'Agenzia, qualunque modifica del luogo dove si trovano gli Animali, e inviare tutta la documentazione relativa al trasferimento. Se l'Aderente/Assicurato non riceve comunicazioni da parte di Generali Italia relativamente alla non accettazione del rischio (cfr. successivo Art. 4,2 - Aggravamento e diminuzione del rischio) entro i successivi 7 giorni, può essere considerata garantita la continuità della copertura assicurativa;
- b) sottoscrivere la/le appendice/i di variazione contrattuale necessaria/e per l'adeguamento obbligatorio del massimale di cui al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione, solo se non vi ha già provveduto il Contraente;
- c) attenersi, secondo le consuetudini e prassi dell'A.S.L. di competenza, alla vigente normativa in materia di sanità animale e anagrafe zootecnica;
- d) consentire a personale autorizzato da Generali Italia di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso gli Allevamenti assicurati e ad esaminare la documentazione inerente alla copertura e il rispetto delle presenti condizioni contrattuali. Le spese di tale verifica sono a totale carico di Generali Italia;
- e) fornire eventuali documentazioni sanitarie, anagrafiche e zootecniche richieste da Generali Italia e a seguirne le norme e le eventuali prescrizioni indicate;
- f) di fornire agli animali assicurati le necessarie garanzie di sorveglianza, di alimentazione, di buone condizioni igienico - sanitarie e di normale svolgimento delle comuni prassi di profilassi e cura;
- g) relativamente ai beni e agli eventi assicurati, comunicare a Generali Italia l'eventuale corresponsione di indennità o contributi pubblici ottenuti oppure attesi a qualunque titolo;
- h) assicurare l'intero allevamento ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale allevata all'interno di un territorio comunale;
- i) segnalare l'eventuale discordanza - se superiore al 20% - tra il numero dei capi assicurati e quelli presenti sul Fascicolo Aziendale, anche per il tramite del Contraente, all'Agenzia che ha presentato il Certificato d'Assicurazione, al fine di emettere una appendice di variazione contrattuale, che deve essere nuovamente sottoscritta dall'Aderente/Assicurato.

L'inadempimento di uno o più degli obblighi sopra riportati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Il Contraente è tenuto a validare le appendici di variazione contrattuale necessarie per l'adeguamento obbligatorio del massimale di cui al successivo Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione

La copertura decorre dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione. Per i certificati di assicurazione rinnovati in continuità, la decorrenza viene convenzionalmente fissata al primo gennaio di ogni anno e cessa alla fine dell'anno. Detti certificati di rinnovo, aggiornati con i dati anagrafici, fiscali e di consistenza zootecnica relativi all'annualità in copertura, devono essere emessi, sottoscritti e trasmessi telematicamente al Contraente entro il termine del 31 marzo.

Le coperture in continuità con altra precedente e analoga copertura assicurativa si configurano come coperture conseguenti. Le coperture sono considerate in continuità nei seguenti casi:

1. precedente copertura prestata con altra polizza;
2. subentri in caso di: morte/eredità
3. cessione a un componente del nucleo familiare;
4. cambio anagrafico del codice CUAA;

5. cambio del codice di identificazione aziendale in assenza di spostamento fisico dell'allevamento stesso.

Le garanzie sono efficaci esclusivamente se il Certificato di Assicurazione è debitamente firmato dall'Aderente/Assicurato e accettato dal Contraente

Il Contraente della Polizza Collettiva ha la facoltà di richiedere a Generali Italia la scadenza anticipata di uno o più certificati di assicurazione in caso di mancato versamento del premio da parte dei Soci Assicurati al Contraente stesso; tale facoltà non è operativa nel caso in cui l'importo dei Sinistri già liquidati da Generali Italia relativamente al/ai contratto/i in oggetto risulti superiore massimale di rimborso.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 1.1- Durata della Polizza collettiva ad adesione

La Polizza decorre dalle ore 00:00 del 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione da parte del Contraente fino alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Art. 2.1 - Recesso del Contraente

Nel solo caso di dimostrata assenza o riduzione del contributo agevolato sul premio erogato ai sensi della vigente normativa al di sotto del 30% del premio imponibile complessivo, calcolato per tutte le garanzie e per l'intera annualità, accertata dopo l'avvio dell'annualità medesima, al Contraente è concesso di recedere dal contratto **entro il termine massimo del 31 marzo di ciascuna annualità a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. inviata a Generali Italia**. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del recesso.

Il premio dovuto per tale periodo di copertura è:

- regolato con apposita appendice sostitutiva di quietanza;
- calcolato nella misura pari a 1/360° del premio annuale per ciascun giorno di efficacia della copertura.

Resta inteso che, a seguito del ricevimento della comunicazione di recesso da una delle Parti dall'altra, non è più possibile l'emissione di Certificati di Assicurazione per nuovi Allevatori/Allevamenti in caso di polizza collettiva ad adesione.



Quando e come devo pagare?

Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione

EPIZOOZIE

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Il **Premio Annuo del Certificato di assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo di copertura** e per ciascuna delle garanzie sottoscritte nel Certificato di assicurazione è comunque pari all'intero premio annuo, indipendentemente dai giorni di efficacia della garanzia.

Esempio di calcolo del premio

Valore assicurato: 100.000 euro

Tasso di tariffa: 0,24%

Premio: euro 100.000 x 0,24% = euro 240

In caso di cessazione anticipata della copertura e di sottoscrizione di copertura in continuità con quella cessata, esclusivamente:

- nei casi di subentri per morte/eredità;
- nei casi di cessione dell'azienda a un componente del nucleo familiare;
- nei casi di cambio anagrafico del codice cuaa e di quello identificativo dell'allevamento ma non

- dell'allevamento fisico;
- d. nei casi nei quali si può configurare una continuità ubicativa e di gestione zootecnica dell'allevamento;
- il premio dovuto è calcolato come segue:
- per l'Aderente/Assicurato cessante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino alla data di cessazione;
 - per l'Aderente/Assicurato subentrante: in pro rata dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Esempio di calcolo del premio in caso di cessazione/subentro

Durata del rischio dell'assicurato cessante: dal 1° gennaio al 31 marzo pari a 3/12 di annualità
Durata del rischio dell'assicurato subentrante dal 1° aprile al 31 dicembre pari a 9/12 di annualità
Premio annuo euro 240
Premio a carico dell'assicurato cessante: $3/12 \times \text{euro } 240 = \text{euro } 60$
Premio a carico dell'assicurato subentrante: $9/12 \times \text{euro } 240 = \text{euro } 180$

Il Premio annuo minimo

E' stabilito un premio minimo di € 20,00 per ciascun Certificato.

SMALTIMENTO

Il **Valore Assicurato** di ciascuna delle garanzie sottoscritte è determinato dalla moltiplicazione del numero dei Beni Assicurati per il Valore Assicurato Unitario.

Nel caso di ubicazione dell'allevamento in comuni situati ad altitudini superiori ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, e superiori ai 600 metri s.l.m. per tutte le altre Regioni, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana.

Per gli Allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini inferiori ai ai 700 metri s.l.m. per la Regione Piemonte, tale maggiorazione viene applicata in misura proporzionale al periodo di eventuale alpeggio.

Il **Premio Annuo del Certificato di Assicurazione** è determinato, per ciascuna garanzia, dalla moltiplicazione del Valore Assicurato per il tasso di premio.

Il **Premio dovuto per il periodo** di copertura è calcolato in pro rata (Premio rateo), espresso in 360 giorni per anno, dalla data di notifica del Certificato di Assicurazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Esempio di calcolo del premio

Valore assicurato: 2.000 euro
Tasso di tariffa: 4%
Premio annuo: euro $2.000 \times 4\% = \text{euro } 80$ (premio giornaliero 0,22 euro)
Data di notifica 1° maggio. Durata del periodo di rischio 1/5 – 31/12 pari a 244 giorni
Rateo di premio: euro $0,22 \times 244 = \text{euro } 53,68$

Per gli Allevamenti in cui viene interrotto lo Smaltimento delle carcasse animali per alcuni periodi dell'anno, a causa del conferimento delle carcasse stesse ad impianti per la produzione di esche da pesca, è possibile apportare una riduzione di premio proporzionale al periodo di cessazione del rischio, che l'Agenzia può richiedere alla Direzione fornendo copia di autodichiarazione di conferimento di carcasse animali per la produzione di esche da pesca.

Per le coperture con un periodo di osservazione uguale o superiore a sei mesi, il premio dovuto è determinato sulla base della sinistrosità pregressa, come regolato dal successivo paragrafo – Adeguamento delle condizioni di rinnovo.

Il Premio annuo minimo

E' stabilito un premio minimo non inferiore a € 50 per Certificato.

Il reintegro del massimale

In caso di esaurimento del massimale, l'Aderente/Assicurato o il Contraente è tenuto al tempestivo adeguamento contrattuale per il reintegro del massimale che:

- avviene tramite una appendice di variazione contrattuale emessa da Generali Italia e sottoscritta dall'Aderente/Assicurato o accettato dal Contraente con sottoscrizione del riepilogativo trimestrale;

- comporta la riattivazione della garanzia se è stata sospesa a causa del raggiungimento del massimale di rimborso;
- implica il pagamento di un premio pari a quello di prima emissione.

I certificati emessi con i premi minimi annui di cui sopra non sono sottoposti all'obbligo di reintegro del massimale.

All'Aderente/Assicurato è altresì concessa la facoltà di procedere all'adeguamento dell'importo massimo rimborsabile di cui all'**Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno**, anche in assenza di superamento della soglia di sinistrosità del 170%.

Adeguamento delle condizioni di rinnovo

Generali Italia, elabora i preventivi di eventuale rinnovo per la successiva annualità - per ciascun Allevatore, Allevamento, specie e tipologia produttiva - sulla base dei rimborsi e dei premi registrati nel Periodo di osservazione della sinistrosità in base al rapporto percentuale tra:

S: Importo totale dei rimborsi liquidati e riservati;

P: l'importo totale dei premi dovuti.

Art. 3.2 – Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione

Se il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste emette un Decreto che modifica i prezzi unitari massimi di mercato per l'anno in corso, il premio deve essere conseguentemente adeguato. A tal fine, Generali Italia emette un'appendice di variazione del premio, con l'indicazione dell'importo aggiornato, che l'Aderente/Assicurato deve sottoscrivere entro 15 giorni dalla data della variazione contrattuale.

In mancanza di accettazione e sottoscrizione dell'appendice al Certificato di adesione da parte dell'Aderente/Assicurato, in caso di sinistro, Generali Italia indennizza il danno proporzionalmente al premio calcolato in base al decreto in vigore alla data di emissione del contratto.

Esempio di riduzione proporzionale dell'indennizzo a seguito mancata accettazione variazione prezzo

Premio originario alla stipula del contratto; euro 1.000.

Adeguamento di premio richiesto a seguito di nuovo decreto ministeriale in corso di anno: euro 2.000

Rapporto fra premio originario e premio adeguato: 0,5

Valore indennizzo: 5.000 euro

Valore indennizzo ridotto proporzionalmente: euro $5.000 \times 0,5 = 2.500$ euro

Art. 3.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente

Ciascun Aderente/Assicurato versa il premio relativo al proprio Certificato di assicurazione sottoscritto al Consorzio di Difesa Contraente.

Il premio, costituito in parte da una quota fissa e da una parte variabile in funzione delle adesioni, viene pagato dal Consorzio di difesa Contraente a Generali Italia, **nei termini concordati tra le parti** con apposito accordo

Se il Consorzio di difesa Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze¹,

Il premio o le rate di premio possono essere pagati dal Contraente all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia. Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento

dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;

- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata, il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Art. 3.4 Recesso – Diritto di ripensamento

Se la singola copertura è stata collocata interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente/Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Certificato di assicurazione, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso, la copertura si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente, l'Aderente/Assicurato e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente l'eventuale premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Art. 3.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, qualora dovuti, sono a carico del Contraente.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Il Contraente o l'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti dei rischi, in particolare di quelli sopra riportati e specificati, non noti a Generali Italia o non accettati dalla stessa **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.³

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente/Assicurato⁴ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o Aderente/Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Se **omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo**. Generali Italia, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di sinistro, l'Aderente/Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.⁵

Art. 4.3 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Aderente/Assicurato sono tenuti, devono essere fatte **per iscritto** ivi compresa la posta elettronica certificata (PEC) e devono essere inviate all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione **devono essere provate per iscritto**.

Art. 4.4 Legge applicabile e Foro competente

La polizza collettiva e le singole coperture sono disciplinate dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Aderente/Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale **deve essere preceduta dal procedimento di mediazione** avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 4.5 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 4.6 Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei Sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

1 - SEZIONE EPIZOOZIE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) comunicare immediatamente e telefonicamente l'evento al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Aderenti/Assicurati, e all'Agenzia di riferimento, da confermare con l'invio, tramite posta elettronica, entro i primi 3 (tre) giorni lavorativi successivi:
 - dell'esito delle prove sierologiche riferite alle epizoozie assicurate relative agli ultimi 5 anni;
 - di tutte le comunicazioni, le disposizioni e le ordinanze ricevute dall'Autorità Sanitaria;
 - di copia delle Consistenze Zootecniche rilevate dal Fascicolo Aziendale e dall'estratto della B.D.N. relativo ai Capi presenti, aggiornati alla data del Sinistro (ove non presente l'estratto della B.D.N., copia cartacea del registro di carico e scarico degli animali);
- b) comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS) e all'Agente di riferimento data e luogo dell'eventuale Abbattimento Forzoso dei Capi infetti, al fine di consentire al Veterinario Fiduciario o altro personale incaricato da Generali Italia di presenziare a tutte le operazioni inerenti, con un preavviso che deve essere pari almeno a 3 (tre) giorni lavorativi;
- c) per le specie sotto riportate, consegnare entro dieci giorni dalla denuncia i seguenti documenti:

Avicoli	Cunicoli
1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2. Certificazione di Capi provenienti da Allevamenti indenni da salmonelle, con specifico riferimento ai tipi Enteritidis e Typhimurium; 3. Copia del piano di autocontrollo aziendale nei confronti di salmonella Enteritidis e Typhimurium, approvato dall' ASL competente; 4. Autocertificazione rilasciata dall'Aderente/Assicurato, comprovante l'avvenuta disinfezione; 5. Modelli 4 e bolle di consegna dei Capi accasati, per i cicli produttivi effettuati nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.	1. Mappa degli edifici destinati al ricovero degli animali allevati, riportante l'identificazione dei singoli capannoni; 2. Dichiarazione inerente alla data di inizio/chiusura del ciclo produttivo ed il numero di cicli previsti durante il periodo di copertura delle garanzie; 3. Documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e relativi richiami per Malattia Emorragica Virale (MEV/RHD) ceppi MEV e MEV2, vidimata dalla ASL competente; 4. referto dell'I.Z.S. di riferimento che attesti la presenza della malattia assicurata; 5. relazione medico veterinaria che certifichi la necessità di procedere con l'abbattimento di tutti i capi; 6. Documentazione relativa alla macellazione e allo smaltimento dei capi abbattuti.

- d) seguire le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e le istruzioni del Veterinario Ufficiale intervenuto, sostenendone le eventuali e conseguenti spese;
- e) consegnare a GENERALI ITALIA S.P.A. per il tramite dell'Agenzia, tutta la documentazione (anche in copia) inerente al Sinistro entro il termine massimo e inderogabile di 48 ore dal ricevimento della stessa;
- f) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il Danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.;
- g) consentire al personale incaricato da Generali Italia ogni verifica inerente all'Allevamento colpito da Sinistro, anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione, trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.
Ogni diritto all'Indennizzo e al Rimborso viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera

l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il **Valore Assicurato dell'allevamento**, per ciascuna garanzia sottoscritta, è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
------------------------------------	---	----------------------------	---	----------------------------

Il numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche riportate nel Fascicolo Aziendale corrispondenti alla consistenza zootecnica di un ciclo produttivo.

Più precisamente, le consistenze zootecniche devono essere espresse per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Specie	Tipologia di allevamento	Abbattimento forzoso	Mancato Reddito Basic	Mancato Reddito Plus
Avicoli	Incubatoi	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Per la produzione di carne - Capponi		metri quadrati della superficie aziendale destinata al ricovero degli animali allevati da F.A.	
	Per la produzione di carne - Polli			
	Per la produzione di carne - Tacchini e Oche			
	Per la produzione di carne - Altre specie		numero di galline ovaiole presenti in allevamento da F.A.	
	Per la produzione di uova da cova			
	Per la produzione di uova da consumo			
Bovini	Da ingrasso	garanzia non prestata	garanzia non prestata	
	Da rimonta	numero di capi presenti in allevamento da F.A.		
	Da carne		numero di fattrici da F.A.	
	Da latte			
Bufalini	Da latte			
Cunicoli	A ciclo aperto	numero di fattrici da F.A. oppure fori fattrice moltiplicato per 1,5	numero dei fori fattrice	garanzia non prestata
	A ciclo chiuso			
	Da ingrasso	garanzia non prestata	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata
Equidi	Da carne	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	garanzia non prestata	
	Da latte			
Ovi caprini	Da latte	numero di capi presenti in allevamento da F.A.	numero di fattrici da F.A.	
	Da carne			
Suini	Riproduzione a ciclo sia aperto che chiuso e Multisede/Scrofaia	garanzia non prestata	numero di fattrici (scrofe) da F.A.	
	Ingrasso e Multisede/Svezramento, Magronaggio e Finissaggio		numero di capi presenti in allevamento da F.A.	

La quantità di latte assicurata è commisurata al numero delle fattrici, come riportato nel PGRA o, in alternativa, alla produzione media dell'allevamento nel triennio precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta.

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie Abbattimento Forzoso, mancato reddito Basic e mancato reddito Plus è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato Unitario	=	Produzione Assicurata Unitaria (%)	X	Prezzo Unitario
----------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------

Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni

Generali Italia non è impegnata per indennizzi superiori al valore assicurato per ciascuna garanzia.

Abbattimento Forzoso

L'indennizzo per le perdite totali o parziali del valore del capitale zootecnico è pari al Valore di mercato ISMEA della specie, razza e categoria di ogni capo abbattuto, **disponibile alla data di emissione dell'Ordinanza Sanitaria** di Abbattimento Forzoso, liquidato:

- mediante la **moltiplicazione per il valore della Produzione Assicurata Unitaria** presente sul Certificato di assicurazione, espressa fino ad un massimo del 60%,
- **tenendo conto di eventuali rifusioni e contributi** spettanti all'Aderente/Assicurato in base alla vigente normativa.

Indennizzo per l'Abbattimento Forzoso	=	Valore di mercato ISMEA del capo abbattuto	X	Produzione Assicurata Unitaria (max. = 60%)
---------------------------------------	---	--	---	---

Per i capi meticci, il valore di mercato del capo abbattuto viene considerato come pari al 75% del Valore di mercato ISMEA del capo appartenente alla specie/categoria di riferimento.

Mancato Reddito "BASIC"

L'indennizzo per il Mancato Reddito Basic è proporzionale al numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria, emessa in seguito all'abbattimento forzoso totale o parziale.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data di emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni <u>indennizzabili</u>)
--------------------	---	------------------------------------	---	---

L'indennizzo per il MANCATO REDDITO "BASIC" è calcolato come segue:

Fermo dell'allevamento a seguito di Abbattimento forzoso totale	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni (con il limite di 180 giorni annui)
---	---	--------------------	---	--

Mancata Produzione a seguito di Abbattimento forzoso parziale di fattrici	=	Diaria Giornaliera /n° fattrici assicurate	X	fattrici abbattute	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)
---	---	--	---	--------------------	---	---

Per la sola specie Cunicola, il numero massimo dei giorni indennizzabili è pari a 90.

Mancato Reddito "PLUS"

L'indennizzo della garanzia facoltativa per il Mancato Reddito Plus è proporzionale al numero dei giorni di efficacia dell'ordinanza sanitaria, in seguito al Sequestro dell'allevamento, per il quale è indennizzabile esclusivamente il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali.

Il numero dei **giorni di efficacia** dell'ordinanza sanitaria corrisponde ai giorni compresi tra la data della emissione e quella di revoca della stessa.

L'indennizzo per ogni giorno di efficacia - Diaria Giornaliera - è calcolato come segue:

Diaria Giornaliera	=	Valore Assicurato dell'allevamento	:	180 gg (N° massimo dei giorni indennizzabili)
--------------------	---	------------------------------------	---	--

L'indennizzo per il MANCATO REDDITO "PLUS" è calcolato come segue:

Divieto di Movimentazione	=	Diaria Giornaliera	X	n.° dei giorni di efficacia (con il limite di 180 giorni annui)
---------------------------	---	--------------------	---	--

Il danno conseguente al Divieto di Movimentazione degli animali è prestato nei limiti dei danni realmente subiti e comprovabili da documentazione ufficiale.

Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche di queste Garanzie, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro trenta (30) giorni direttamente all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento:**

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per le specie e tipologie produttive di seguito specificate l'indennizzo calcolato come indicato all'art. 1.3 **Il Rimborso / Indennizzo dei danni** viene liquidato applicando i coefficienti riportati nelle tabelle di liquidazione sottostanti:

Allevamento Bufalini da Latte

Tabella di liquidazione dell'indennizzo del mancato reddito per gli allevamenti bufalini da latte	
Tra il 01/04 al 30/9	1,1
Tra il 1/10 e il 31/3	0,9

Per i soli **allevamenti avicoli e suini**, nel caso in cui il totale dei Sinistri indennizzabili a termini di polizza, risulta essere superiore al Limite di Indennizzo previsto dal precedente art. **3.1 "Limite di Indennizzo per allevamenti avicoli e suini"** pari a euro **1.000.000**, tutti gli Indennizzi relativi a tali Sinistri vengono **ridotti proporzionalmente**. **Pertanto, la liquidazione per tali sinistri avviene per tutti gli assicurati al termine dell'annualità assicurativa, ovvero quando viene determinato l'importo complessivo indennizzabile a termini di polizza.**

Come opera il Limite di indennizzo per allevamenti avicoli e suini?

Esempio:

Per le garanzie “**Epizoozie**” Generali Italia ha ricevuto complessivamente 20 denunce di sinistro relative ad allevamenti avicoli e suini indennizzabili ciascuna per euro 125.000 e per un totale, quindi, di euro 2.500.000.

Raggiunto il limite pari a euro 1.000.000, gli indennizzi vengono ricalcolati in base al rapporto tra limite 1.000.000 e valore complessivo degli indennizzi pari a 2.500.000.

Ad esempio:

Limite di indennizzo = 1.000.000 di euro

sinistri indennizzabili = 2.500.000 di euro

percentuale di indennizzabilità di ogni sinistro = 40% ($1.000.000/2.500.000$)

Ciascun sinistro di euro 125.000 viene liquidato per un importo pari a euro 50.000 ($125.000 \times 40\%$)

Nei casi di controversia in merito alla valutazione del Danno, il termine di cui sopra decorre dalla data del raggiungimento dell'eventuale accordo tra Generali Italia e l'Aderente/Assicurato, anche per mezzo degli arbitri, nominati ai sensi dell'art. 1.5 **Valutazione dei danni e arbitrato** o all'esito dell'arbitrato irrituale.

Generali Italia si riserva di esercitare il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili del Sinistro e fino a concorrenza della somma pagata, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

2 - SEZIONE SMALTIMENTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente e telefonicamente al Call Center Denuncia Sinistri (CCDS), UNICO NUMERO VERDE: **800 22 11 33**, il Servizio telematico di Generali Italia per la ricezione e archiviazione delle denunce di Sinistro degli Assicurati **la necessità di inviare le carcasse animali** all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento tra quelle autorizzate ai sensi del Reg. CE 1069/2009, precisando:

a. **il Codice ASL dell'allevamento e il nominativo di chi effettua la denuncia;**

b. **per il materiale categoria 1**

Il numero riportato sul **marchio auricolare e la data di nascita** del/i capo/i deceduti – in caso di neonato privo di marchio auricolare deve essere comunicato quello della fattrice che lo ha partorito.

Se il quantitativo di capi da smaltire (materiale di categoria 1), riscontrato al momento della raccolta presso l'allevamento assicurato è superiore a quello denunciato, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

c. **Per il materiale di categoria 2**

Ad eccezione dei vitelli (età inferiore ai 12 mesi) per i quali è adottata la procedura prevista nel precedente punto a, stima accurata del **quantitativo di materiale da smaltire**, nonché il relativo numero di capi.

Se il quantitativo di carcasse animali da smaltire (materiale di categoria 2 ad eccezione dei vitelli) per ogni singolo servizio di smaltimento, riscontrato alla pesa, è superiore o inferiore del 30% rispetto a quello denunciato, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare immediatamente la variazione al Call Center Denuncia Sinistri.

Ove sussista un giustificato motivo, l'Aderente/Assicurato può richiedere, prima della distruzione delle carcasse animali, la verifica del quantitativo effettivo del materiale (carcasse animali) da smaltire da parte del Veterinario Fiduciario di Generali Italia.

Solo se espressamente richiesto da Generali Italia, l'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento deve provvedere entro le 72 ore lavorative successive all'invio degli scontrini delle pesate dell'automezzo utilizzato per il carico (nel solo caso di recuperi a presa), sia in entrata che in uscita dall'azienda.

L'inadempimento di uno o più obblighi previsti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Rimborso, proporzionata al pregiudizio economico che tale mancanza ha causato a Generali Italia.

Ogni diritto al Rimborso viene a decadere se l'Aderente/Assicurato opera in mala fede, altera l'ammontare dei Danni rispetto a quelli effettivamente subiti e rilascia dichiarazioni false su cause, circostanze e conseguenze del Sinistro.

Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento

Il **Valore Assicurato dell'allevamento**, per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è determinato moltiplicando i seguenti fattori:

Valore Assicurato dell'allevamento	=	Numero dei Beni Assicurati	X	Valore Assicurato Unitario
---	---	----------------------------	---	----------------------------

III numero dei Beni Assicurati è pari alle consistenze zootecniche di un ciclo produttivo riportate nel Fascicolo Aziendale.

Più precisamente le consistenze zootecniche devono essere espresse, per le seguenti specifiche tipologie produttive:

Avicoli da carne (tutte le tipologie)	Numero di Capi (presenti in allevamento e riportati nel Fascicolo Aziendale)
Bovini e bufalini (tutte le tipologie)	
Cunicoli da ingrasso	
Equidi	
Ovini (tutte le tipologie)	
Caprini (tutte le tipologie)	
Suini: da Ingrassio, Multisede (Svezzamento/Magronaggio/Finissaggio)	
Avicoli da uova (tutte le tipologie)	Numero di galline ovaiole
Avicoli – incubatoi	Numero uova incubate
Cunicoli da Riproduzione (ciclo aperto e chiuso)	Numero dei fori fattrice
Suini da Riproduzione (tutte le tipologie), Multisede Scrofaia)	Numero delle scrofe

Il **Valore Assicurato Unitario** per ciascuna delle garanzie "Costo di Rimozione delle carcasse animali" e "Costo di Distruzione delle carcasse animali", è **determinato moltiplicando i seguenti fattori**:

Valore Assicurato Unitario (VAU)	=	Produzione Assicurata Unitaria (PAU)	X	Numero dei Cicli Produttivi	X	Prezzo Unitario
---	---	--------------------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------

Nel solo caso di ubicazione dell'allevamento in comune situato ad altitudine superiore ai 700 m, il Valore Assicurato Unitario è soggetto alla maggiorazione montana, nei limiti indicati nel decreto prezzi vigente.

Art. 1.3 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni

Il rimborso dei costi di Rimozione e di Distruzione è effettuato sulla base di fatture fiscalmente valide.

Il calcolo per la determinazione del rimborso dovuto a termini di polizza risulta dalla moltiplicazione seguente:

Rimborso	=	Kg di carcasse animali	X	Prezzo al kg
-----------------	---	------------------------	---	--------------

La quantità di carcasse animali oggetto del rimborso, espressa in Kg, è dedotta dal Documento di Trasporto e dalla fattura, ferma la procedura regolata dal precedente **Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro**.

Il prezzo al kg adottato nel calcolo è il minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel Certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.

Nei casi di rimozione delle carcasse animali prestata in comuni ubicati ad altitudini **superiori ai 700 metri s.l.m.** per la

Regione Piemonte, e superiori ai 600 metri s.l.m. per tutte le altre Regioni, è riconosciuta la Maggiorazione Montana.

Il costo dell'IVA riportato in fattura è rimborsato nel solo caso in cui questa costituisca per l'allevatore un costo non detraibile.

Il regime IVA indicato dall'Aderente/Assicurato nel Certificato di Assicurazione ha validità contrattuale per l'intera annualità.

Sono rimborsabili anche le fatture i cui costi unitari sono espressi a capo, solo se il quoziente della divisione tra il costo per il capo e il corrispondente Peso Convenzionale, è inferiore o uguale al minore tra il Prezzo Unitario al Kg indicato nel Certificato di Assicurazione e il Prezzo assicurativo massimo.

In tutti i casi sono rimborsati esclusivamente i costi relativi a fatture emesse da Imprese regolarmente autorizzate e in regola con quanto previsto dal reg. CE 1069/2009 e s.l.m.

Art. 1.4 - Pagamento del rimborso

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni Specifiche di queste Garanzie, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati **entro trenta (30) giorni**:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Resta salvo il diritto di rivalsa di Generali Italia nel caso in cui non è verificata o verificabile la tracciabilità delle carcasse animali dall'Allevamento Assicurato all'Impresa Erogatrice del Servizio di Smaltimento, ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

NORME COMUNI PER I SINISTRI DI ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 1.1 - Valutazione dei danni e arbitrato

L'ammontare del Danno è valutato:

1. secondo le norme descritte nelle condizioni di polizza;
2. sulla base della documentazione comunque inerente al Sinistro, compresi gli esiti di eventuali visite e sopralluoghi effettuati da personale ispettivo incaricato da Generali Italia presso l'Allevamento colpito da Sinistro, o anche presso terzi quali, a puro titolo esemplificativo ma non limitativo, A.S.L., amministrazioni comunali e impianti di macellazione, trasformazione o distruzione delle carni e dei capi morti.
3. in base alla Consistenza Zootecnica ed ai Valori Assicurati presenti nell'Allevamento al momento del Sinistro.

Se i valori dei beni assicurati al momento del Sinistro, calcolati con i medesimi criteri adottati per la determinazione dei Valori Assicurati, risultano superiori di oltre il 20% rispetto ai Valori Assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione, l'Indennizzo è ridotto in proporzione al rapporto tra i Valori Assicurati riportati nel Certificato di Assicurazione ed i Valori dei beni assicurati al momento del Sinistro.

In caso di controversia, i Danni sono valutati, su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due arbitri, nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente/Assicurato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., della nomina del proprio arbitro effettuata dalla parte più diligente, l'altra parte ha 30 gg di tempo per provvedere a comunicare, con il medesimo mezzo, il nome dell'arbitro da lei designato.

In difetto, la nomina dell'arbitro della parte che non vi ha provveduto può essere effettuata dal Presidente del tribunale competente su richiesta dell'altra parte.

I due arbitri devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se gli arbitri non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del tribunale competente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro; quelle del terzo arbitro sono ripartite a metà, indipendentemente dall'esito del procedimento arbitrale.

Ciascun arbitro ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali

senza però alcun voto deliberativo.

Gli arbitri sono liberi di regolare come meglio ritengono il procedimento arbitrale. **Le decisioni sono prese a maggioranza secondo diritto.**

La decisione è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.

¹ ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

² ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

³ ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

⁴ ai sensi dell'art. 1897 del Codice

⁵ ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Indice



Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - STRUTTURA E DEFINIZIONI

PAG.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO	2
DEFINIZIONI	2
DEFINIZIONI PER SPECIE	8

Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

PAG.

1 SEZIONE EPIZOOZIE	12
 Che cosa è assicurato?	12
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	12
 Che cosa NON è assicurato?	13
Art. 2.1 – Danni non coperti dalla garanzia	13
 Ci sono limiti di copertura?	14
Art. 3.1 - Franchigia assoluta, scoperti, soglia di danno e limiti di indennizzo	14
Con quali condizioni operative assicuriamo?	16
Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati	16
Art. 4.2- Redazione dei Certificati di Assicurazione e termini di assunzione dei rischi	17

	Dove vale la copertura?	18
	Art. 5.1 Validità territoriale	18
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	18
	Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza	18
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	19
	Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	19
	2 - SEZIONE SMALTIMENTO	19
	Che cosa è assicurato?	20
	Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	20
	Che cosa NON è assicurato?	20
	Art. 2.1 - Esclusioni	20
	Ci sono limiti di copertura?	20
	Art. 3.1 - Massimale di rimborso, franchigia assoluta, scoperti e soglia di danno	20
	Con quali condizioni operative assicuriamo?	21
	Art. 4.1- Soggetti che possono aderire e Allevamenti che possono essere assicurati	21
	Art. 4.2 - Allevamenti che possono essere assicurati	21
	Art. 4.3 - Redazione dei certificati e termini di assunzione dei rischi	21
	Dove vale la copertura?	23
	Art. 5.1 Validità territoriale	23
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	23
	Art. 6.1 - Obblighi che derivano dalla polizza	23
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	23
	Art. 7.1 - Decorrenza, durata ed efficacia delle garanzie di ciascun Certificato di assicurazione	23
Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI		PAG.
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	25
	Art. 1.1- Durata della Polizza collettiva ad adesione	25
	Come posso disdire la polizza?	25
	Art. 2.1 - Recesso del Contraente	25
	Quando e come devo pagare?	25
	Art. 3.1 - Calcolo del premio del Certificato di assicurazione	25
	Art. 3.2 – Adeguamento del premio in corso d'anno del Certificato di assicurazione	27
	Art. 3.3 - Pagamento del premio da parte dell'Aderente/Assicurato e del Contraente	27
	Art. 3.4 Recesso – Diritto di ripensamento	28
	Art. 3.5 - Oneri fiscali	28



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	28
Art. 4,1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	28
Art. 4.2 - Altre assicurazioni	28
Art. 4.3 - Comunicazioni e modifiche dell'assicurazione	28
Art. 4.4 Legge applicabile e Foro competente	29
Art. 4.5 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali	29
Art. 4.6 Come si possono presentare i reclami e risolvere le controversie	29
Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	
PAG.	
1 - SEZIONE EPIZOOZIE	30
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	30
Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro	30
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento	31
Art. 1.3 - Il Rimborso / Indennizzo dei danni	32
Art. 1.4 - Pagamento del Rimborso /Indennizzo	33
2 - SEZIONE SMALTIMENTO	34
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	34
Art. 1.1 – Obblighi in caso di sinistro	34
Art. 1.2 - Valore Assicurato dell'Allevamento	35
Art. 1.3 - Il Rimborso/Indennizzo dei danni	35
Art. 1.4 - Pagamento del rimborso	36
Attiva Zootecnia – Garanzie Agevolate - NORME COMUNI PER I SINISTRI DI ENTRAMBE LE SEZIONI	
PAG.	
Art. 1.1 - Valutazione dei danni e arbitrato	36
INDICE	38



generali.it